

COMMISSIONE III

DIRITTO - PROCEDURA E ORDINAMENTO GIUDIZIARIO
AFFARI DI GIUSTIZIA

XXVIII.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 17 NOVEMBRE 1949

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **AVANZINI**

INDICE

	PAG.
Disegno di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):	
Aumento degli onorari di avvocato e degli onorari e diritti di procuratore. (747)	219
PRESIDENTE	219, 221, 222, 225, 226
LECCISO, <i>Relatore</i>	219, 221, 224, 225, 226
ROCCHETTI	221, 222, 223, 225
CAPALOZZA.	221, 224
CASERTA	221, 223, 225, 226
GRASSI <i>Ministro di grazia e giustizia</i>	221, 222, 224, 225, 226
GUERRIERI EMANUELE	222
FERRANDI	222
GERACI	223, 226
CAMPOSARCUNO.	224, 226
PERRONE CAPANO	224, 225
FACCHIN	224, 225

Discussione del disegno di legge: Aumento degli onorari di avvocato e degli onorari e diritti di procuratore. (747).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aumento degli onorari di avvocato e degli onorari e diritti di procuratore ».

L'onorevole Lecciso, relatore, ha facoltà di riferire.

LECCISO, *Relatore*. L'aumento degli onorari di avvocato e di procuratore per prestazioni in materia civile viene sollecitato dagli organi forensi e dal Consiglio nazionale forense, i quali hanno posto in rilievo la sproporzione attualmente esistente tra i valori assunti dai beni economici ed i compensi preveduti per le prestazioni degli avvocati e procuratori. Occorre quindi una revisione degli onorari, con adeguamento al mutato valore della moneta. A ciò provvede il disegno di legge presentato dal Guardasigilli al Senato il 30 marzo 1949 e approvato con modificazioni nella seduta del 1° agosto 1949.

Con tale provvedimento, assorbito l'aumento del 70 per cento già disposto dal Governo di Salerno con il decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1944, n. 276, e l'altro aumento di cui al decreto legislativo luogotenenziale 22 febbraio 1946, n. 170, gli aumenti sono contenuti in una misura che, in media,

La seduta comincia alle 11.

FERRANDI, *Segretario*, legge il processo verbale della precedente seduta.

(È approvato).

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 NOVEMBRE 1949

salva qualche eccezione, si aggira intorno alle 15-20 volte gli onorari previsti con la legge 13 giugno 1942, n. 794, che unificò i sistemi precedenti e dette alla materia una regolamentazione sistematica.

Tale disegno di legge abbandona opportunamente il criterio, seguito in precedenza, di adottare un unico coefficiente per l'aumento di tutte le voci della tariffa, procedendo ad una revisione dei singoli compensi stabiliti per ciascuna prestazione, e propone necessarie modificazioni alle norme generali racchiuse nella legge 13 giugno 1942, n. 794.

In particolare, poiché l'articolo 9 della detta legge considera di valore eccedente le lire 50 mila, ma inferiori al valore di lire 150 mila, le cause di valore indeterminabile ai fini della liquidazione degli onorari di avvocato, e tenuto conto degli inconvenienti derivanti da tale criterio, essendo alcune di queste cause molto semplici ed altre di particolare difficoltà, il disegno di legge ha proposto una modifica di tale minimo e massimo, portando le lire 50 mila a lire 500 mila e le lire 150 mila a lire 5 milioni. Si è data così al giudice la possibilità di spaziare in una valutazione meno rigida, adeguata alle circostanze, al valore, alle difficoltà e allo studio del processo.

Per le cause di straordinaria importanza, per le questioni giuridiche trattate, il giudice potrà anche liquidare onorari maggiori, nei limiti della tabella A.

Per gli onorari di procuratore, il disegno di legge, persistendo nel criterio della legge del 1942, che sulle disposizioni di cui agli articoli 9 e 19 attribuisce alle cause di valore indeterminabile un valore economico diverso, a seconda che si tratti di liquidazioni di onorari per prestazioni di procuratore, ha proposto che per le cause di valore indeterminabile queste si considerino di valore eccedente le lire 50.000, ma non i 2 milioni. Il Senato invece ha ritenuto di instaurare un criterio unico, ed ha considerato, anche ai fini degli onorari e diritti determinati dalla tabella B, di valore eccedente le lire 500.000 ma non i 5 milioni di lire, le cause di valore indeterminabile.

E inoltre da notare che il Senato ha aggiunto alla tabella (onorari di avvocato), al capo III l'alinfa 9-bis, su cui desidero richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi, perché a me pare che, lungi dall'agevolare le condizioni degli avvocati, le abbia peggiorate, in quanto quest'alinfa 9-bis, che si riferisce all'opera prestata per la conciliazione, quando questa sia avvenuta per cause di va-

lore superiore a 250.000 lire ma non ai 10 milioni, ha stabilito un onorario minimo di 5000 lire e un massimo di 120.000; per le cause di valore superiore ai 10 milioni gli onorari possono essere raddoppiati.

Si partì dal presupposto di migliorare le condizioni degli avvocati per la loro opera prestata ai fini della conciliazione. Il Guardasigilli fu di parere favorevole all'accoglimento di questo emendamento, facendo presente che il compenso per l'opera di conciliazione non era stato previsto in tabella.

Mi sia consentito, a questo proposito, rilevare come, nella specie, si sia incorsi in una dimenticanza; non si è tenuto conto che la legge 13 giugno 1942, n. 794, al fine di agevolare le condizioni della classe, e di incoraggiare gli avvocati a spiegare la loro opera per la conciliazione stessa, ha stabilito che nelle cause definite mediante conciliazione il giudice liquida un onorario globale sulla base dello studio e dell'impostazione della causa, dell'assistenza alle adunanze e della collaborazione prestata, onorario globale che non può, in ogni caso, essere inferiore al totale degli onorari minimi stabiliti nel paragrafo della tabella da applicare.

Si noti che, applicando questo principio, il quale nella pratica trova attuazione con soddisfazione, il minimo non è di 5 mila lire, ma deve essere di 30 mila, ed il massimo di 70 mila per le cause di valore non superiore alle 250 mila lire, chè se le cause sono di valore superiore, questi minimi sono aumentati ancora: per le cause di valore superiore alle 250.000 lire e fino a 500.000 mila, il minimo è di 40.000 e il massimo di 93.333; per le cause di valore superiore alle lire 500.000 e fino ad un milione 500 mila, il minimo è di 60 mila lire ed il massimo di 140.000; per le cause di valore superiore a lire 1.500.000 e fino a 5 milioni, il minimo è di 90.000 lire e il massimo di 210.000; per le cause di valore superiore alle lire 5 milioni e fino a 10 milioni gli onorari sono quadruplicati, cioè il minimo è di 120.000 lire ed il massimo di 280.000.

Sembra allora strano che questa legge si intitolò: « Aumento degli onorari di avvocato e di procuratore », quando invece contiene una modificazione, in peggio, della legge 13 giugno 1942, a meno che, fermo l'articolo 8 della legge del 1942, non si voglia aggiungere il compenso di cui all'alinfa 9-bis.

Un'altra modificazione apportata dal Senato concerne un maggiore riconoscimento del valore dei processi davanti alla Corte di cassazione ed alle altre magistrature superiori. Il disegno di legge stabilisce varie cate-

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 NOVEMBRE 1949

gorie: a) fino a 1 milione; b) da un milione a 5 milioni; c) cause di valore superiore ai 5 milioni. Il Senato istituisce una quarta categoria, che comprende le cause superiori a 10 milioni di lire.

Tale proposta a me sembra accettabile.

Questo, nelle linee generali, il disegno di legge già approvato dal Senato, ora sottoposto alla discussione della nostra Commissione.

Nella eventualità poi che si ritenga di apportare emendamenti desidero fare altri brevi rilievi.

Sono del parere di modificare il titolo del disegno di legge, perché sostanzialmente, per quanto concerne la determinazione delle cause di valore indeterminabile e per quanto concerne le trasferte e gli onorari degli avvocati, noi abbiamo una modificazione; e perciò proporrei un titolo più sintetico, ad esempio: « Modificazione alla legge 13 giugno 1942, n. 794, concernente gli onorari... ecc. ».

Altri due suggerimenti mi sia consentito dare: il primo, che sia sancito l'obbligo del magistrato a rispettare i minimi stabiliti dalla legge nella liquidazione degli onorari.

Il secondo riguarda la determinazione di un onorario globale per le procedure esecutive e fallimentari. Su tali procedure vi è un'attività di procuratore non adeguatamente compensata, sicché un onorario autonomo non sarebbe da respingere. L'onorevole Geraci, con un suo emendamento, propone che vi sia un onorario autonomo in tutti i giudizi nei quali il procuratore esercita nella causa anche la funzione di avvocato, ma a me sembra che questo costituirebbe un aggravio, una diminuzione di quanto stabilisce l'articolo 17 della legge, in cui si parla delle misure degli onorari dei procuratori che, nei casi in parola, sono raddoppiati.

Con queste modifiche, che ho avuto l'onore di suggerire, e con un necessario chiarimento a proposito dell'alea 9-bis della tabella A, propongo l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

ROCCHETTI. Per quanto concerne il rilievo del relatore all'alea 9-bis della tabella A io credo che intenzione del Senato fosse quella di aggiungere a quei minimi, questa voce particolare, allo scopo di dare qualche cosa in più. Si è voluto dare insomma un ulteriore premio.

Certamente, il dubbio sussiste; ma faccio rilevare che non v'è nessuna norma, in questi pochi articoli, che abolisca le disposizioni precedenti. Se questa abolizione non è men-

zionata, evidentemente le disposizioni precedenti restano, non essendo incompatibili con la nuova aggiunta.

CAPALOZZA. A me sembra evidente che il concetto sancito in quest'alea 9-bis, della tabella A, debba intendersi limitato alla opera specifica esplicata per la conciliazione, così come è stabilito nelle funzioni di procuratore. Infatti, non v'è forse un'opera specifica per la conciliazione? Questo non impedisce che gli altri diritti inerenti alle funzioni di procuratore siano egualmente dovuti. Così anche, a mio avviso, sono dovuti gli onorari di avvocato a conciliazione avvenuta; si deve solo aggiungere quell'opera particolare inerente alla conciliazione.

Detto ciò, affinché resti più chiaro questo concetto, io mi permetterei di proporre, in aggiunta ai chiarimenti contenuti negli atti parlamentari, il seguente emendamento al capoverso 9-bis: « fermo restando il disposto dell'articolo 8 della legge 13 giugno 1942, numero 794 ».

CASERTA. Sono d'avviso che l'onorevole Lecciso abbia ragione, in quanto con l'articolo 10 del presente disegno di legge si aboliscono le tabelle A e B di cui alla legge 13 giugno 1942, n. 794, e si sostituiscono con le attuali.

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Nel disegno ministeriale non era stato introdotto nulla per quanto riguarda la conciliazione. La Commissione del Senato ha ritenuto di dover aggiungere alla tabella l'alea 9-bis, che mancava nella tabella precedente, poiché la questione era regolata nell'articolo 8 della legge.

LECCISO, *Relatore*. Insisto nel ritenere che l'alea 9-bis della tabella dovrebbe essere soppresso, perché quanto dispone l'articolo 8 della legge del 1942, tutela sufficientemente l'opera di conciliazione.

CAPALOZZA. A me pare che questo punto debba essere chiarito in modo inequivocabile.

Si è voluto intendere, con l'aggiunta dell'alea 9-bis, che restano ferme le competenze dell'articolo 8 della legge del 1942, alle quali si aggiungono quelle dell'alea 9-bis della tabella allegata a questo disegno di legge, per compensare l'opera prestata per la conciliazione, oppure si è inteso di sostituire al capoverso dell'articolo 8 della legge madre il disposto dell'alea 9-bis? Perché è chiaro che, ai sensi dell'articolo 8, si ha diritto pure al minimo degli onorari per la comparsa e per la conclusionale, che è ben lungi dall'es-

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 NOVEMBRE 1949

sere stata fatta, poiché la causa potrebbe essere, in ipotesi, transatta dopo la citazione.

Allora bisogna decidersi su uno di questi due punti: o manteniamo in vigore l'articolo 8, oppure diciamo che quanto disposto nel 9-bis della tabella si aggiunge a quanto dispone l'articolo 8.

ROCCHETTI. Mi pare che potremmo lasciare immutato il testo del Senato, senza determinare alcuna seria difficoltà.

Il criterio in sostanza, è questo: l'onorario globale deve essere liquidato sulla base dello studio della controversia, della preparazione, dell'assistenza e della collaborazione prestata ai fini della conciliazione. Il Senato ha osservato che, tra le voci della tabella A, mancava la voce relativa all'opera prestata per la conciliazione. Questa voce è stata contemplata con un numero specifico, il 9-bis.

Quali sono le conseguenze, lasciando questo 9-bis? Che gli avvocati, nelle loro liquidazioni, si troveranno nell'alternativa o di chiedere il compenso per le funzioni effettivamente prestate, o il complesso delle voci minime, in conformità dell'articolo 8 della legge del 1942.

GUERRIERI EMANUELE. Anch'io penso che il massimo di 120 mila lire stabilito per questa voce, posto in confronto con i massimi delle altre voci, rappresenti una entità talmente cospicua da far pensare che non vi sia possibilità di cumulo.

FERRANDI. Io vorrei esprimere lo stesso motivo di perplessità che ho già sentito nelle parole dell'onorevole Guerrieri. In sostanza, quando si dispone che in caso di conciliazione si possono far liquidare tutte le prestazioni, anche quelle non effettivamente date, in misura non inferiore ai minimi, si lascia al di sopra di tali minimi un largo margine per far compensare i pregi della conciliazione. D'altronde, non potrà mai darsi che aver conciliato una causa debba significare, per il professionista, il diritto a compensi maggiori. Allo stato attuale delle cose l'avvocato ha il diritto di farsi liquidare tutti i minimi, pur avendo fatto la sola citazione. Se ha prestato un'opera tanto pregevole per la conciliazione, vuol dire che domanderà qualche cosa di più dei minimi.

Come si può cumulare la liquidazione dei minimi o di più dei minimi, con un compenso a parte dovuto per la conciliazione?

Mi rendo conto che è sgradito rinviare il disegno di legge al Senato, ma potrebbe chiarirsi in modo autorevole che questo cumulo non debba avvenire.

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. La legge del 1942 stabiliva all'articolo 8 che, in caso di conciliazione (si parla di conciliazione giudiziale, e non extra-giudiziale), il giudice liquidava tutti gli atti che l'avvocato aveva già compiuti fino al momento della conciliazione: studio della controversia, impostazione della causa, assistenza in giudizio, ecc.; per la collaborazione prestata ai fini della conciliazione, non esistendo una voce apposita nella tabella, il giudice aggiungeva un altro compenso che non avrebbe potuto essere inferiore alla somma dei minimi.

Il Senato ha ritenuto invece di aggiungere una apposita voce per la conciliazione. Quindi, mentre prima alla liquidazione per gli atti effettivamente compiuti si aggiungeva almeno la somma dei minimi per la conciliazione, ora si somma l'ammontare segnato nella voce apposita, di cui all'alinea 9-bis.

Il cumulo temuto dall'onorevole Ferrandi, per tanto, non può in alcun modo verificarsi.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli:

ART. 1.

Alla legge 13 giugno 1942, n. 794, sono apportate le modificazioni di cui agli articoli successivi.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

ART. 2.

Il secondo comma dell'articolo 9 è sostituito dal seguente:

« Le cause di valore indeterminabile si considerano di valore eccedente le lire 500.000 ma non i cinque milioni di lire, salvo che le cause stesse siano di straordinaria importanza per le questioni giuridiche trattate; in tale caso il giudice può liquidare onorari maggiori, nei limiti previsti dal paragrafo III della tabella A ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

ART. 3.

Il primo comma dell'articolo 10 è sostituito dal seguente:

« Per le cause in primo grado in materia di controversie individuali di lavoro, quando il valore non supera le lire 20.000, sono dovuti dal cliente all'avvocato gli onorari nella

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 NOVEMBRE 1949

misura stabilita al paragrafo II della tabella B ».

Il terzo comma dello stesso articolo 10 è sostituito dal seguente:

« Per le cause in grado di appello in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, quando il valore della causa non supera le lire 100.000 sono dovuti gli onorari stabiliti per le cause davanti al tribunale ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

L'onorevole Geraci propone il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 3-bis.

« I difensori delle parti hanno la facoltà di far procedere alla liquidazione dei loro onorari di avvocato dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati e procuratori competente per territorio in rapporto alle sedi giudiziarie giudici speciali, arbitri davanti ai quali si tratta la causa o si svolgono le procedure indicate nell'articolo 3 della legge 13 giugno 1942, n. 794.

« Il giudice è tenuto pertanto a liquidare gli onorari di tutti i difensori delle parti in causa, anche di quelli soccombenti, purché abbiano tempestivamente presentato le rispettive liquidazioni del Consiglio dell'ordine.

« I difensori debbono presentare la liquidazione suddetta nella Cancelleria o nella Segreteria non oltre il 15° giorno della assegnazione della causa a sentenza o della riserva di decisione per le procedure di cui all'articolo 3 della legge 13 giugno 1942, n. 794.

« Ove il giudice non creda di seguire in tutto o in parte la liquidazione del Consiglio dell'ordine deve specificarne i motivi ».

GERACI. L'emendamento da me proposto viene incontro ad un desiderio espresso da molto tempo dalla classe degli avvocati. In pratica infatti avviene che il giudice non segue, nelle liquidazioni, un criterio uniforme, anzi, segue dei criteri che spesso sono riprovevoli. Si verifica, infatti, talvolta, che liquidazioni fatte in prima sede, con un criterio di giusta valutazione del valore, superano il compenso che ottiene l'avvocato in sede di appello, pur risultando vincitore.

Il giudice liquida questo compenso inferiore, senza tener conto che, per legge, dovrebbe essere aumentato di un terzo.

Ora, io propongo il criterio di passare la richiesta al Consiglio dell'ordine nel termine indicato. Chi non fa la richiesta, sarà liqui-

dato secondo le tariffe. Però, ripeto, quando lo richiama, deve essere liquidato in base alla decisione del Consiglio dell'ordine.

Da questo derivano due vantaggi: anzitutto il Consiglio dell'ordine ne viene moralmente valorizzato; in secondo luogo, si dà un cospicuo di entrata al Consiglio dell'ordine. E noi sappiamo tutti che i Consigli dell'ordine attualmente vivacchiano in maniera più che modesta.

Si avrebbero quindi questi due vantaggi, e si darebbe modo al giudice di motivare la decisione, quando la liquidazione del Consiglio dell'ordine non può essere accettata.

ROCCHETTI. Osservo, innanzi tutto, che la prima parte dell'emendamento Geraci (i difensori chiedono al Consiglio dell'ordine la liquidazione) è già nella legge del 1942.

GERACI. Ma dopo la sentenza la parte non dispone più del fascicolo, e non può quindi rivolgersi al Consiglio dell'ordine.

ROCCHETTI. Ma questo non può essere stabilito qui, perché una norma di diritto processuale così importante può solo aver sede nel Codice di procedura civile.

Io sarei di questa opinione: che l'esame di questa questione vada necessariamente deferito alla sede della riforma del Codice di procedura civile. Una disposizione per cui il fascicolo processuale debba essere passato al Consiglio, non può essere stabilita se non nel Codice di procedura civile.

Inoltre, dovremmo rendere più lungo il termine e portarlo fino a 40 o a 60 giorni. Mi pare quindi un problema troppo grave per poterlo trattare in questa sede.

La seconda parte dell'emendamento Geraci chiede che il giudice sia tenuto a liquidare gli onorari anche ai soccombenti: questa sarebbe una novità. Non so se ciò possa essere un bene o un male, ma è certamente una novità.

Mi sembra inopportuno comunque che il giudice, stabilendo gli onorari anche per la parte soccombente, si trovi nella spiacevole situazione di dover fare dei confronti odiosi tra le due prestazioni professionali.

L'ultima parte dell'emendamento dice: « Ove il giudice non creda di seguire in tutto o in parte la liquidazione del Consiglio dell'ordine, deve specificarne i motivi ».

Non capisco che significato possa qui avere la motivazione, trattandosi di un giudizio meramente quantitativo. Per questi motivi mi dichiaro contrario all'emendamento.

CASERTA. Io non sono d'accordo sulla seconda parte dell'emendamento Geraci, ove si dice che nella sentenza si dovrebbero liquida-

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 NOVEMBRE 1949

re gli onorari anche dei soccombenti. A me sembra che in questo modo si verrebbe a mutare la natura della sentenza, la quale diventerebbe così un qualunque atto amministrativo. Il giudice non ha titolo per pronunciarsi. Non v'è una domanda dell'avvocato nei confronti del proprio cliente.

CAMPOSARCUNO. Mi riferisco un po' alla pratica che noi tutti abbiamo circa queste liquidazioni. Osservo che in pratica, la facoltà di chiedere che la liquidazione degli onorari sia fatta dal Consiglio dell'ordine esiste già. Io mi riferisco a quello che avviene nella mia circoscrizione, alla Corte d'appello di Napoli: quando noi avvocati riteniamo che l'onorario minimo sia insufficiente di fronte al valore della causa e all'importanza dell'argomento trattato, richiediamo sempre al Consiglio dell'ordine il parere e poniamo nella parcella l'onorario indicato dal Consiglio dell'ordine. Alla Corte d'appello di Napoli si fa sempre così.

Ora, il Collegio che cosa fa? O si adegua al parere del Consiglio dell'ordine, e allora liquida l'onorario in misura superiore al minimo, oppure non si adegua. E qui si ha la parte nuova dell'emendamento Geraci.

Il magistrato deve motivare. Ma in tal modo si dà luogo ad una specie di attrito fra il magistrato e il Consiglio.

Quanto alla parte soccombente, normalmente, questa ha il diritto di chiedere al Consiglio dell'ordine la liquidazione della sua parcella per diritti di procuratore e, se male non ricordo, questa decisione del Consiglio dell'ordine costituisce titolo per avere il decreto in caso che il cliente non pagasse. Il giudice liquida gli onorari a favore della parte vittoriosa; i rapporti tra cliente e avvocato costituiscono una questione a parte; se fra i due ci si mette d'accordo, la partita è chiusa, altrimenti l'avvocato ricorre al Consiglio dell'ordine per avere quei minimi che il cliente non gli può negare. Se l'avvocato soccombente presenta una notula in base ai minimi, il cliente deve pagarlo; se invece l'avvocato intende essere pagato in misura superiore a tali minimi, e il cliente non intende soddisfare le sue richieste, il primo deve ricorrere al parere del Consiglio dell'ordine, il quale segue la procedura ingiuntiva.

PERRONE CAPANO. Trovo che, in linea di massima, i criteri che informano l'emendamento Geraci sono esatti; però concordo anche con l'onorevole Rocchetti, in quanto si tratta di dettare una norma processuale, dato che questa disposizione verrebbe ad investire il giudice anche della conoscenza d'una parte

del processo che ora gli sfugge, cioè della liquidazione dei diritti procuratori che spettano al procuratore della parte soccombente.

Proporrei perciò di rinviare questa discussione ad un secondo momento, quando potremo più dettagliatamente approfondire la questione, e forse allora potremo anche aderire alla proposta dell'onorevole Geraci, nell'interesse della parte soccombente, la quale attualmente talvolta finisce per pagare ai suoi avvocati più di quello che non sia stato riconosciuto ai difensori della parte vittoriosa. Questi casi sono frequenti. Il giudice, in generale, è severo nelle liquidazioni, e le contiene in limiti modesti.

Concludendo, nel merito, la proposta Geraci è degna di esser presa in considerazione, ma non è questa la sede adatta.

FACCHIN. Vorrei aggiungere una sola considerazione, ed è questa: la parte soccombente, nei confronti della quale vengono tassate le spese, ha anche il diritto di non accettare questa liquidazione. Se non accetta, deve fare appello avverso la sentenza, perché contesta la misura degli onorari. Sarebbe veramente strano un appello della parte soccombente contro il proprio legale.

LECCISO, *Relatore*. Sono contrario all'emendamento. Per quanto concerne la facoltà di far liquidare gli onorari dal Consiglio dell'ordine, osservo che non si tratta di liquidazione, ma di parere, e attualmente tale parere viene chiesto da coloro che ne hanno interesse.

Per quanto concerne la doppia liquidazione, rilevo che non è possibile avere due criteri distinti, perché la legge professionale, all'articolo 5, dispone che nelle liquidazioni a carico del cliente, oltre che dei criteri enunciati dall'articolo 3, si debba tener conto dell'opera prestata. Non è possibile fare due apprezzamenti distinti secondo che la causa sia stata o no vinta.

L'ultimo rilievo concerne invece l'obbligo del magistrato di motivare, qualora si discosti dal parere del Consiglio. Questa è materia da regolare in altra sede.

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Mi associo al relatore ed esprimo parere contrario all'emendamento aggiuntivo.

CAPALOZZA. Tengo a dichiarare, perché rimanga agli atti, che è mio convincimento che i rapporti tra avvocato e cliente debbano essere esaminati e risolti in sede di riforma del Codice di procedura civile, perché si tratta di un problema serio e importante e direi pressante, di guisa che, se la Commissione respingerà l'emendamento Geraci, resti ben

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 NOVEMBRE 1949

chiara questa mia raccomandazione perché se ne tenga conto in sede opportuna.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo dell'onorevole Geraci.

(Non è approvato).

ART. 4.

Il primo comma dell'articolo 14 è sostituito dal seguente:

« All'avvocato che, per ragioni della sua professione, deve trasferirsi fuori della propria residenza, sono dovuti dal cliente, oltre gli onorari per le prestazioni compiute, una indennità per ogni giornata, o frazione di giornata, da lire 2000 a lire 5000 ed il rimborso della spesa di viaggio. Quando la trasferta ha luogo entro il circondario l'indennità è ridotta di un terzo ».

Gli onorevoli Amatucci e Facchin hanno presentato i seguenti emendamenti:

« Sostituire alle parole: da lire 2000 a lire 5000, le seguenti: da lire 4000 a lire 8000 ».

« Sostituire alle parole: Quando la trasferta ha luogo entro il circondario, l'indennità è ridotta di un terzo, le seguenti: è ridotta di un quarto ».

PERRONE CAPANO. Esprimo parere contrario a questo emendamento. Impegnarsi in un giudizio, non deve significare per il cittadino un'avventura drammatica. La trasferta è sufficiente. Non insistiamo in questi aumenti che, fatti da avvocati come noi siamo, hanno anche un carattere antipatico.

LECCISO, *Relatore*. Ritengo che sia opportuno lasciar ferma l'indennità da lire 2000 a lire 5000, data l'urgenza di approvare la legge senza modifiche.

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Prego la Commissione di lasciare le cose come stanno. Ciò, perché in primo luogo è opportuno approvare la legge il più presto possibile; in secondo luogo, noi abbiamo seguito i criteri della legge precedente. L'avvocato aggiunge all'onorario il rimborso delle spese di viaggio ed anche questa piccola aggiunta per la trasferta, che non costituirà certo il compenso maggiore. Non dobbiamo appesantire questa legge tanto da renderla inoperante.

FACCHIN. Ritiro gli emendamenti.

Pongo in votazione l'articolo 4.

(È approvato).

ART. 5.

I primi tre commi dell'articolo 19 sono sostituiti dai seguenti:

« Gli onorari ed i diritti determinati dalla tabella B si riferiscono a cause di valore non superiore alle lire 150.000.

« Essi sono aumentati di un terzo quando il valore della causa supera le lire 150.000; del doppio quando supera le lire 500.000; del triplo quando supera 1.000.000 di lire; del quadruplo quando supera 2.000.000 di lire.

« Il valore delle cause si determina a norma dell'articolo 9, anche per le cause di valore indeterminabile le quali si considerano di valore eccedente le lire 500.000 ma non i 5.000.000 di lire ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

L'onorevole Geraci propone il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 5-bis.

« Quando il procuratore non esercita nella causa anche le funzioni di avvocato, e nelle procedure esecutive e fallimentari gli è dovuto, oltre gli onorari e diritti di cui alla tabella B, anche un onorario autonomo, per l'opera prestata nella seguente misura:

per le cause di valore non superiore alle lire 150.000, minimo lire 3000, massimo lire 10.000;

per le cause da lire 150.000 a lire 500.000 minimo lire 5000, massimo lire 15.000;

per le cause da lire 500.000 e 1.000.000, minimo lire 6000, massimo lire 20.000;

per le cause da 1.000.000 a lire 2.000.000, minimo lire 10.000, massimo lire 30.000;

per le cause superiori ai 2.000.000, minimo lire 12.000, massimo lire 40.000 ».

« Queste disposizioni non si applicano ai giudizi davanti al giudice conciliatore e gli onorari suddetti possono essere ridotti di un terzo delle cause davanti al pretore ».

CASERTA. Mi rendo conto delle preoccupazioni dell'onorevole Geraci, ma credo che non possiamo approvare il suo articolo aggiuntivo. Un disgraziato che incappasse nelle maglie del suo difensore, sarebbe spogliato. I procuratori hanno visto sensibilmente aumentare i loro diritti.

ROCCHETTI. Bisogna scindere la proposta dell'onorevole Geraci in due parti: la prima è quella che assegna al procuratore, che

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 NOVEMBRE 1949

non è affiancato dall'avvocato, un onorario autonomo; l'altra è quella che richiede maggiori diritti per il procuratore nelle procedure esecutive e fallimentari. Si tratta di due cose diverse.

Non sono favorevole alla prima parte, perché penso che non v'è necessità di premiare i giovani che hanno eccessiva fretta, né i vecchi che non si sono iscritti all'albo degli avvocati.

Per quanto riguarda la seconda proposta, ritengo che essa sia fondata, in quanto si vuole stabilire che là dove esiste un'opera di avvocato in queste procedure, sia dovuto un compenso. Ma questo vi è già nella legge: perché, se in queste procedure esiste un'opera che prescinde dalla funzione procuratoria, il compenso è senza dubbio dovuto. Sono perciò contrario all'emendamento.

CASERTA. In verità, a me sembra esagerato che per una stessa lite ci siano oltre alle spese e agli onorari all'avvocato, gli onorari al procuratore. Se questo farà una procedura esecutiva, non per questo ha diritto ad un compenso da avvocato. In questo caso la legge prevede il raddoppio dei diritti di procuratore. Non mi pare che si possa giungere ad un onorario a parte.

Per le procedure fallimentari, forse, potrei essere d'accordo con l'onorevole Geraci, perché spesso il procuratore compie opera di grande importanza. Però, nei fallimenti, è già previsto un compenso a parte.

CAMPOSARCUNO. Sono d'accordo con l'onorevole Rocchetti per quanto riguarda i procuratori: non penso che si possa stabilire un onorario di avvocato rispetto ad un onorario ai procuratori.

Per le procedure fallimentari a me risulta che, nella prassi, il giudice ha sempre liquidato a favore dell'avvocato una cifra nella quale ha tenuto conto dell'attività svolta, dei risultati raggiunti. Se insistere su questo punto dovesse significare rimandare l'approvazione della legge, mi pare non valga la pena di fermarvisi.

GERACI. Quanto alle osservazioni mosse dall'onorevole Rocchetti, gli faccio rilevare un fatto obiettivo che nella pratica, nella dolorosa pratica, avviene, e cioè che noi abbiamo giudizi che vengono svolti dai procuratori, senza un avvocato. La causa può essere condotta avanti benissimo dal procuratore, pur senza l'avvocato. In questo caso non v'è diritto a liquidazione. Non volete tener presente l'importanza della causa nei riguardi del procuratore? È un fatto che tutti

i procuratori si lamentano. Questa è una circostanza obiettiva.

Seconda osservazione: qui non si tratta di liquidazioni per cause fallimentari sotto forma di compenso del curatore. Si hanno procedure fallimentari che prendono cinque anni, che richiedono, per l'assistenza della parte, senza tuttavia arrivare al giudizio, l'opera del procuratore. Che cosa volete dare in questo caso? Liquidazione niente, perché non v'è giudizio di cognizione. Io penso che in questo caso debba essere riconosciuto al procuratore il diritto all'onorario.

LECCISO, *Relatore*. Sono contrario all'emendamento Geraci.

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Anch'io sono contrario all'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo dell'onorevole Geraci.

(*Non è approvato*).

ART. 6.

L'articolo 20 è sostituito dal seguente:

« Per le cause di controversie individuali di lavoro, il valore delle quali non supera le lire 20.000, gli onorari ed i diritti sono ridotti ad un quarto; per quelle il cui valore è compreso fra le lire 20.000 e le lire 100.000 gli onorari sono ridotti alla metà ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

ART. 7.

Il primo comma dell'articolo 22 è sostituito dal seguente:

« Le vacanze dei procuratori sono di un'ora ciascuna e il diritto per ognuna di esse è di lire 150. La frazione di un'ora si calcola per un'ora intera ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

ART. 8.

Il primo comma dell'articolo 23 è sostituito dal seguente:

« Al procuratore che deve trasferirsi fuori della sua legale residenza sono dovuti, oltre l'onorario per le prestazioni compiute, il diritto di vacanza fino ad un massimo di quattro vacanze, il rimborso della spesa di viaggio ed una indennità, per ogni giornata o frazione di giornata, di lire 1200 quando la

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 NOVEMBRE 1949

trasferta ha luogo entro il circondario e di lire 2000 negli altri casi ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

ART. 9.

Negli articoli 26 e 27 alle parole: « direttorio del sindacato », « direttorio del sindacato fascista degli avvocati e dei procuratori » e « direttorio » sono sostituite rispettivamente le parole: « consiglio dell'ordine », « consiglio dell'ordine forense » e « consiglio ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

ART. 10.

Le tabelle A e B che stabiliscono la misura degli onorari di avvocato e degli onorari e diritti di procuratore allegate alla legge 13 giugno 1942, n. 794, e modificate dai decreti legislativi 22 febbraio 1946, n. 170 e 30 ottobre 1946, n. 395, sono rispettivamente sostituite dalle tabelle A e B allegate alla presente legge.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo alla votazione delle tabelle annesse al disegno di legge:

TABELLA A (*).

ONORARI DI AVVOCATO

	ONORARIO	
	minimo	massimo
I. — Cause davanti al giudice conciliatore.		
1. — Per l'intero giudizio	L. 1.000	5.000
II. — Cause davanti al pretore.		
2. — Per l'intero giudizio	» 10.000	20.000
Quando si tratta delle cause di cui all'articolo 8 del Codice di procedura civile o di cause accessorie o di garanzia eccedenti la competenza del pretore, sono dovuti gli onorari di cui al paragrafo seguente, avuto riguardo al valore della controversia.		
III. — Cause davanti al tribunale:		
3. — Studio della controversia e consultazioni col cliente	» 4.000	10.000
4. — Ispezione dei luoghi di controversia, ricerca di documenti in archivi pubblici o privati	» 2.000	4.000
5. — Preparazione ed estensione dell'atto introduttivo del giudizio o della comparsa di risposta	» 3.000	14.000
6. — Assistenza a ciascuna udienza di trattazione, escluse quelle in cui sono disposti semplici rinvii	» 2.000	3.000
7. — Assistenza ai mezzi di prova disposti dal giudice.	» 4.000	7.000
8. — Estensione delle difese (comparse conclusionali, memorie)	» 12.000	20.000
9. — Discussione in pubblica udienza o in Camera di Consiglio	» 3.000	12.000

Gli onorari stabiliti dal presente paragrafo si riferiscono alle cause di valore fino a lire 250.000, di competenza del tribunale o di giurisdizioni equiparate:

per le cause di valore superiore alle lire 250.000 e fino a lire 500.000, gli onorari sono aumentati di un terzo;

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 NOVEMBRE 1949

		ONORARIO	
		minimo	massimo
<p>per le cause di valore superiore alle lire 500.000 e fino a lire 1.500.000, sono raddoppiati;</p> <p>per le cause di valore superiore alle lire 1.500.000 e fino a lire 5.000.000, sono triplicati;</p> <p>per le cause di valore superiore alle lire 5.000.000 e fino a 10.000.000 di lire, sono quadruplicati;</p> <p>per le cause di valore superiore ai 10.000.000 di lire gli onorari minimi e massimi possono essere aumentati fino al doppio di quelli relativi alle cause del valore di 10.000.000 di lire.</p>			
<p>9-bis. — Opera prestata per la conciliazione; quando questa è avvenuta:</p>			
per le cause di valore superiore a 250.000 ma non a 10.000.000 di lire	»	5.000	120.000
<p>per le cause di valore superiore ai 10.000.000 di lire gli onorari possono essere raddoppiati.</p>			
<p>IV. — Cause davanti alla Corte d'appello.</p>			
<p>10. — Sono dovuti gli onorari di cui al paragrafo terzo aumentati del 25 per cento.</p>			
<p>V. — Cause davanti alla Corte di cassazione e altre magistrature superiori (Consiglio di Stato, Corte dei conti, Tribunale superiore delle Acque pubbliche, Commissione centrale delle imposte).</p>			
11. — Studio della controversia e consultazioni col cliente . . .	L.	15.000	30.000
12. — Estensione del ricorso, del controricorso e delle difese scritte	»	20.000	35.000
13. — Discussione	»	15.000	35.000
<p>Gli onorari di cui sopra si riferiscono alle cause di valore fino a 1.000.000 di lire.</p> <p>Per le cause di valore superiore ad 1.000.000 ma non a 5.000.000 di lire, gli onorari sono aumentati di un terzo.</p> <p>Per quelle di valore superiore a 5.000.000 di lire sono raddoppiati.</p> <p>Per quelle di valore superiore a 10.000.000 di lire possono essere ulteriormente raddoppiati.</p>			
<p>VI. — Procedimenti speciali.</p>			
14. — Per tutta l'opera prestata fino all'emanazione del provvedimento	»	10.000	30.000
<p>L'onorario di cui sopra è soggetto agli aumenti previsti nel paragrafo terzo quando il valore dell'oggetto del ricorso supera le lire 250.000.</p> <p>Quando il valore è indeterminato, si applica il disposto dell'articolo 9, comma 2°, delle norme generali.</p>			

TERZA COMMISSIONE, — SEDUTA DEL 17 NOVEMBRE 1949

TABELLA B.

ONORARI E DIRITTI DI PROCURATORE

I. — *Processo di cognizione davanti al pretore, al tribunale, alla Corte di appello, ai giudici speciali, agli arbitri e, in genere, ad autorità, Commissioni, Collegi con funzioni giurisdizionali.*

1. — Per la disamina	L.	250
2. — Per la domanda introduttiva del giudizio anche se proposto oralmente nei casi consentiti dalla legge	»	250
3. — Per la rinnovazione o riassunzione della domanda	»	250
4. — Per la chiamata di un terzo in causa	»	250
5. — Per ogni autentica di firma	»	250
6. — Per l'iscrizione della causa a ruolo	»	250
7. — Per la costituzione in giudizio	»	250
8. — Per l'esame degli scritti difensivi e della documentazione della controparte anteriormente alla pronuncia di ogni ordinanza o sentenza	»	250
9. — Per ogni scritto difensivo	»	250
10. — Per ogni istanza, ricorso o reclamo diretti al giudice	»	250
11. — Per l'esame di ogni ordinanza o decreto	»	250
12. — Per ogni dichiarazione resa nei casi espressamente previsti dalla legge	»	250
13. — Per la formazione del fascicolo di parte, compresa la compilazione dell'indice degli atti	»	250
14. — Per la partecipazione a ciascuna udienza o per ogni intervento alle operazioni del consulente tecnico		150
Quando il tempo impiegato oltrepassa un'ora è dovuto, per ogni ora in più, il diritto di vacanza.		
15. — Per l'assistenza alla parte comparsa davanti al giudice o al Collegio	»	250
Quando il tempo impiegato oltrepassa un'ora è dovuto, per ogni ora in più, il diritto di vacanza.		
L'onorario e il diritto di cui sopra non sono cumulabili con quelli di cui al n. 14.		
16. — Per le sessioni con il cliente	»	250
17. — Per la corrispondenza informativa con il cliente, oltre il rimborso delle spese	»	250
18. — Per la notificazione di ogni atto	»	150
Se la notificazione deve farsi a più di una persona sono dovute per ogni persona in più	»	100
19. — Per la collaborazione prestata per la conciliazione; quando questa è avvenuta	»	1.500
20. — Per l'assistenza ad atti di istruzione probatoria, per ogni udienza	»	250
Se l'assistenza dura oltre un'ora o se l'atto di istruzione avviene fuori dell'ufficio giudiziario, nei casi diversi da quelli previsti dall'articolo 23 delle norme generali, è dovuto in più il diritto di vacanza.		
21. — Per ogni richiesta di documento o certificato da rilasciarsi da uffici, autorità, enti, notaio, ecc.	»	250
22. — Per ogni deposito di atti o documenti in cancelleria	»	150
23. — Per ogni richiesta alla cancelleria di copie di atti o provvedimenti	»	150
24. — Per la sottoposizione di ogni atto o documento di parte a registrazione a bollo o legalizzazione	»	250
25. — Per ogni inserzione nel foglio degli Annunzi giudiziari della provincia, nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> della Repubblica o in altre stampe periodiche	»	250
26. — Per la proposizione della querela di falso	»	250
27. — Per l'esame delle relazioni dei consulenti tecnici o di documenti contabili	»	250
Se l'esame richiede oltre un'ora è dovuto, per ogni ora in più, il diritto di vacanza.		
28. — Per il ritiro del fascicolo di parte dalla cancelleria	»	150

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 NOVEMBRE 1949

29. — Per la precisazione delle conclusioni da sottoporre al collegio o nel caso di cui all'articolo 455 del Codice di procedura civile, al consulente tecnico	L.	250
30. — Per la redazione della nota delle spese di cui all'articolo 75 delle norme di attuazione del Codice di procedura civile	»	250
31. — Per la richiesta al Consiglio dell'ordine degli avvocati e dei procuratori del parere per la liquidazione degli onorari di avvocato	»	150
32. — Per l'assegnazione della causa a sentenza	»	250
33. — Per provvedere alla registrazione della sentenza e di ogni altro provvedimento soggetto a registrazione, anche in caso di prenotazione a debito	»	250
34. — Per ogni deposito in Cancelleria o presso pubblici ufficiali a titolo cauzionale	»	250
35. — Per eseguire all'Ufficio del Registro il deposito di cui all'articolo 398 del Codice di procedura civile	»	250

II. — *Processo di cognizione davanti al conciliatore.*

36. — Per l'opera prestata durante il processo davanti al conciliatore:		
se il valore della causa non supera le lire 500	»	300
se supera le lire 500 ma non le lire 2.500	»	750
se supera le lire 2.500 ma non le lire 5.000	»	1.500
se supera le lire 5.000	»	2.000
L'onorario è ridotto alla metà se non fu pronunciata sentenza definitiva.		
37. — Per la collaborazione prestata ai fini della conciliazione in qualunque fase:		
se il valore della causa non supera le lire 500	»	200
se supera le lire 500 ma non le lire 2.500	»	500
se supera le lire 2.500 ma non le lire 5.000	»	1.000
se supera le lire 5.000	»	1.500
38. — Per provvedere alla registrazione del verbale di conciliazione o alla notificazione della sentenza, quando la causa è di valore superiore alle lire 2.500	»	250
Quando la causa è di valore inferiore alle lire 2.500	»	100

III. — *Processo di esecuzione.*

39. — Per la richiesta di copia in forma esecutiva	»	150
40. — Per ogni atto di precetto o di pignoramento, anche presso terzi o contro il terzo proprietario	»	250
41. — Per la richiesta di notificazione del precetto o del pignoramento, per la richiesta dell'esecuzione all'ufficiale giudiziario o per la richiesta di ogni altro atto inerente al processo di esecuzione	»	150
Se la notificazione è fatta a più persone sono dovute per ogni persona in più	»	75
42. — Per l'atto di pignoramento immobiliare o di pignoramento di navi, automobili o aeromobili.	»	300
43. — Per il ricorso di intervento nell'esecuzione o per ogni altro ricorso al giudice dell'esecuzione o per ogni atto di intimazione ad altri creditori	»	250
44. — Per la compilazione di ciascuna nota di iscrizione o di trascrizione nell'Ufficio ipotecario o in altri pubblici registri	»	250
45. — Per la richiesta di trascrizione dell'atto di pignoramento nei casi previsti dalla legge o del provvedimento che ordina il sequestro conservativo di immobili	»	250
46. — Per la richiesta di trascrizione dell'atto di pignoramento o del provvedimento che ordina il sequestro conservativo dei mobili nei casi previsti dalla legge	»	250
47. — Per la richiesta di ogni altra trascrizione, iscrizione, annotazione, cancellazione o annullamento di formalità in pubblici registri	»	250
48. — Per le ispezioni ipotecarie o per la richiesta di certificati ipotecari	»	300
49. — Per l'esame dei certificati ipotecari	»	250
50. — Per le ispezioni catastali	»	300
51. — Per l'esame dei certificati catastali	»	250

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 NOVEMBRE 1949

- Se le prestazioni di cui ai numeri 48, 49, 50 e 51 richiedono oltre un'ora è dovuto, per ogni ora in più, il diritto di vacanza.
52. — Per ottenere la pubblicità di avvisi L. 250
53. — Per l'esame di ciascuna domanda e dei titoli relativi predetti dai creditori intervenienti nel processo » 250
54. — Per il deposito di somme » 250
55. — Per la domanda di vendita di immobile pignorato ove contenga la particolareggiata descrizione dell'immobile, l'indicazione del valore e la proposta delle modalità e condizioni di vendite » 750
- Quando per le prestazioni di cui sopra è occorso un rilevante lavoro, l'onorario può essere elevato fino al triplo.
56. — Per ogni comparizione davanti al giudice dell'esecuzione quando è disposta dal giudice stesso o dalla legge » 250
57. — Per la dichiarazione nella procedura di incanto davanti ai giudici o ad altri pubblici ufficiali » 250
58. — Per l'assistenza all'incanto » 250
59. — Per le offerte all'incanto per conto del creditore istante (qualunque sia l'ammontare del credito) o di altra persona nominata o da nominare, se la somma ricavata dalla vendita immobiliare non supera:
- le lire 50.000 » 450
- le lire 100.000 » 750
- le lire 500.000 » 1.200
- le lire 2.000.000 » 1.800
- Se la somma supera le lire 2.000.000 l'onorario è di » 3.000
- L'onorario di cui sopra non è cumulabile con quello di cui al n. 58.
60. — Per l'offerta di acquisto dopo l'incanto o durante l'amministrazione giudiziaria » 250
61. — Per concorrere alla distribuzione del prezzo » 250
62. — Per la formazione del progetto di distribuzione amichevole della somma ricavata dalla vendita mobiliare, se la somma non supera le lire 50.000 » 300
- Se la somma ricavata supera le lire 50.000 l'onorario è dovuto nella misura di cui al n. 59.
63. — Per la formazione del progetto di distribuzione amichevole della somma ricavata dalla vendita immobiliare:
- se la somma non supera le lire 50.000 » 750
- se supera le lire 50.000 ma non le lire 100.000 » 1.200
- se supera le lire 100.000 ma non le lire 500.000 » 2.150
- se supera le lire 500.000 ma non le lire 2.000.000 » 4.500
- se supera le lire 2.000.000 » 7.500
64. — Per l'esame del progetto di distribuzione del prezzo ricavato dalla vendita mobiliare o immobiliare » 250
65. — Per la discussione del progetto di distribuzione del prezzo ricavato dalla vendita mobiliare e immobiliare » 250
66. — Per l'approvazione del progetto di distribuzione del prezzo ricavato dalla vendita mobiliare o immobiliare » 250
- L'onorario di cui sopra non è cumulabile con quello di cui ai numeri 62 e 63.
67. — Per l'assistenza all'adunanza dei creditori nella procedura fallimentare » 250
- Se l'adunanza dura oltre un'ora è dovuto, per ogni ora in più, il diritto di vacanza.
68. — Per ogni altra prestazione concernente il processo di esecuzione non prevista nel presente paragrafo e per i giudizi a cui dia luogo il processo medesimo, sono dovuti gli onorari e i diritti stabiliti nel paragrafo primo per le corrispondenti prestazioni.

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 NOVEMBRE 1949

IV. — *Procedimenti speciali.*

69. — Nelle materie da trattarsi in Camera di Consiglio sono dovute al procuratore dal proprio cliente, per l'opera prestata dalla compilazione del ricorso fino al ritiro della copia del provvedimento L. 1.500
70. — Per i ricorsi e decreti di competenza del giudice tutelare » 900
71. — Per le prestazioni concernenti gli altri procedimenti speciali, disciplinati dal Codice di procedura civile o da altra legge, e per i giudizi a cui diano luogo i procedimenti stessi sono dovuti, salvo il disposto del comma seguente, gli onorari e i diritti stabiliti nei paragrafi precedenti per le corrispondenti prestazioni.

Per le prestazioni concernenti i medesimi procedimenti speciali e per i giudizi ai quali essi diano luogo, quando è competente il conciliatore, sono dovuti gli onorari di cui ai numeri 36 e 38.

V. — *Prestazioni del procuratore domiciliatario nei giudizi davanti alla Corte di cassazione o ad altri giudici.*

72. — Al procuratore domiciliatario nel giudizio davanti alla Corte di cassazione o ad altri giudici sono dovute dal cliente, per l'opera prestata fino alla pronuncia della sentenza, qualunque sia il valore della causa » 4.500

VI. — *Diritti di scritturazione e stampa.*

73. — Per la scritturazione degli originali e delle copie delle comparse e di qualsiasi altro atto da comunicarsi o notificarsi e per le copie di relazione dei consulenti tecnici, di verbali di prova e di altri documenti, oltre al rimborso delle spese, sono dovute, per ogni foglio degli originali o delle sole prime copie:
- | | | |
|---|---|-----|
| nel caso di scritturazione a mano | » | 50 |
| nel caso di impiego della dattilografia | » | 150 |
| nel caso di impiego della stampa | » | 250 |

Il Primo Presidente della Corte di appello, su proposta del Consiglio dell'Ordine forense, fissa, tenuto conto dei prezzi correnti, la misura del rimborso per le spese di scritturazione.

(Sono approvate).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

La seduta termina alle 13.